

DHCO-HSE-CIR

Rev. 01 – SPR-SIC-17

Data: 10/02/2022

STANDARD DI PREVENZIONE DEL RISCHIO (SICUREZZA)

SPR-SIC-17 *LAVORI IN QUOTA*

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA' PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SOC. AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW.

DHCO-HSE-CIR

Rev. 01 – SPR-SIC-17

Data: 10/02/2022

1. SCOPO

Il presente documento definisce gli standard minimi di prevenzione del rischio da adottare durante **lavori in quota**, descrivendo le modalità operative e i controlli da prevedere in fase progettuale, a integrazione di quanto già previsto dalle Norme di legge, per rispettare i requisiti di sicurezza ed ambiente previsti negli standard gestionali HSE del Gruppo ASPI.

2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA OPERATIVE

In generale, in presenza di rischio di caduta dall'alto, devono essere messe in atto una o più delle seguenti misure di sicurezza per il contenimento del suddetto rischio:

- Impiego di parapetti, barriere e protezioni perimetrali;
- adozione di reti di sicurezza;
- adozione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- utilizzo di segnaletica di sicurezza (divieto, pericolo);
- adozione di ulteriori precauzioni derivanti da norme locali e dalla specifica valutazione del rischio.

2.1 PARAPETTI E PROTEZIONI PERIMETRALI

I parapetti, in quanto dispositivo di protezione collettiva, sono da privilegiare come misura prioritaria per il rischio legato all'esecuzione di lavori in quota. L'art. 126 del D. Lgs n. 81/2008 prescrive che i parapetti siano robusti e in buono stato di conservazione.

Le caratteristiche tecniche dei parapetti (di cui all'art. 126) sono riportate al punto 2.1.5. dell'Allegato XVIII del D. Lgs n. 81/2008. Il parapetto è costituito da:

- uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio;
- tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.

Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

Per prevenire l'eventuale rischio di caduta dei lavoratori occorre installare protezioni perimetrali o barriere fisse anche nei seguenti casi:

- bordo scale (anche provvisorie di cantiere);

DHCO-HSE-CIR

Rev. 01 – SPR-SIC-17

Data: 10/02/2022

- luoghi di lavoro e vie di circolazione;
- aperture nella pavimentazione o nel terreno (scavi).

2.2 RETI ANTICADUTA

Ove possibile, in funzione delle lavorazioni stesse o dell'ambiente di lavoro, oltre alle protezioni suddette possono essere utilizzate eventuali reti anticaduta.

Le reti possono essere sistemate:

- al di sotto di aperture;
- a protezione di dislivelli rilevanti;
- al di sotto di postazioni in cui l'appoggio al suolo è instabile.

Le reti devono essere tese il più vicino possibile al di sotto dell'opera.

In questo caso è necessario:

- installare le reti di sicurezza a partire da un'attrezzatura di lavoro, ad esempio una piattaforma di lavoro sicura, nel rispetto delle istruzioni sulla sicurezza, in modo che i lavoratori non siano esposti a ulteriori rischi di caduta;
- consultare, rispettare e far rispettare le istruzioni d'uso nel cantiere;
- fissare le reti di sicurezza unicamente a parti solide della costruzione.

All'atto dell'installazione delle reti, il preposto al montaggio deve controllare che non vengano superate:

- le altezze di caduta ammesse all'interno del luogo di lavoro protetto e sui lati;
- le distanze tra i punti di fissaggio della rete;
- i valori di deformazione massima della rete.

Devono essere utilizzate esclusivamente reti di sicurezza conformi e integre e prima dell'uso si dovrà verificarne la conformità alla legislazione e alla normativa locale.

Si deve tenere conto della deformazione della rete di sicurezza dovuta alle sollecitazioni cui essa è esposta in modo da evitare l'impatto al suolo del lavoratore in caso di caduta.

DHCO-HSE-CIR

Rev. 01 – SPR-SIC-17

Data: 10/02/2022

2.3 D.P.I. CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

I DPI contro la caduta dall'alto sono sistemi che non hanno come obiettivo quello di impedire una caduta (compito svolto dal parapetto o protezione collettiva o dai sistemi di trattenuta o di posizionamento) ma hanno come obiettivi primari:

1. Arrestare la caduta nel minor tempo possibile onde evitare che la persona raggiunga, cadendo, velocità tali da non poter più essere fermata in sicurezza.
2. Arrestare la caduta evitando, per quanto possibile, danni alla persona.
3. Mantenere la persona in posizione eretta, in sospensione inerte, senza impedire la respirazione, in modo che essa possa attendere le operazioni di soccorso senza ulteriore pericolo.

Questi dispositivi sono usati esclusivamente per lavorazioni in cui l'impiego di dispositivi di protezione collettiva (parapetti, ponteggi, barriere, protezioni perimetrali, reti anticaduta) risulti tecnicamente impossibile quali, ad esempio:

- lavorazioni in prossimità dei bordi di particolari strutture orizzontali o inclinate aperte verso il vuoto;
- per lavorazioni da effettuare su strutture a traliccio o pali;
- durante le fasi di posa/rimozione dei dispositivi di protezione collettiva;

Il sistema del dispositivo di protezione è costituito essenzialmente da tre elementi:

- Imbracatura di sicurezza;
- Fune di trattenuta (fissa o retrattile) con i connettori di collegamento tra imbracatura e ancoraggio;
- Ancoraggio (fisso o scorrevole) con resistenza minima pari a 1000kg.

3. ELEMENTI PROGETTUALI

In fase progettuale si dovranno:

- descrivere le modalità di accesso in quota e definire per ogni intervento la tipologia di opera provvisoria contro il rischio di caduta dall'alto (ponteggio, parapetto, etc.);
- prescrivere le misure preventive e protettive legate alle fasi di posa/rimozione delle opere provvisorie in relazione al rischio di caduta dall'alto;

DHCO-HSE-CIR

Rev. 01 – SPR-SIC-17

Data: 10/02/2022

Si evidenzia che il compito del CSP è quello di individuare l'opera provvisoria necessaria e di definirne le caratteristiche geometriche quali altezza, lunghezza e larghezza al solo fine di una corretta valutazione economica.

Il progetto esecutivo dell'opera provvisoria resta invece in capo al datore di lavoro dell'impresa che dovrà inserire all'interno del POS la relativa documentazione prevista dalla normativa vigente (PIMUS, autorizzazione ministeriale, relazione firmata da tecnico abilitato se necessaria, etc.)

A carico del datore di lavoro è anche la progettazione di eventuali ancoraggi alla struttura ospitante (ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 15, 95, 96 Titolo IV, sez. V *'ponteggi fissi'* e allegato XIX *'Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi'*) al fine di verificare la compatibilità con la struttura ospitante effettuando tutte le verifiche strutturali e visive ai sensi della normativa vigente.

Sarà invece cura ed onere della committente fornire all'appaltatore quanto necessario per le suddette verifiche strutturali (disegni di contabilità, documentazione relativa a eventuali interventi già eseguiti sull'opera, etc.) relativamente alle strutture esistenti ove andranno vincolate le opere provvisorie.

Ferma restando la suddetta autonomia progettuale, il datore di lavoro dell'impresa dovrà garantire comunque il recepimento delle seguenti prescrizioni:

- l'installazione di protezioni quali teli antipolvere;
- l'installazione di un impalcato di sicurezza (mantovana) contro la caduta di materiali dall'alto;
- l'installazione, quando previsto, di un sottoponte di sicurezza, realizzato come il ponte, a distanza da quest'ultimo non superiore a m 2,50.
- l'esecuzione di una adeguata messa a terra per scariche atmosferiche, correlata dalla valutazione della probabilità delle stesse;
- l'esecuzione di opere di drenaggio al piede, in caso di ponteggi con partenza da terra.

Si dovranno, invece prevedere le seguenti misure minime:

- segnaletica di sicurezza



LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

DHCO-HSE-CIR

Rev. 01 – SPR-SIC-17

Data: 10/02/2022

- Dispositivi di protezione individuale o collettiva;
- Non possono essere utilizzati ponteggi o attrezzature o opere provvisorie incomplete, in fase di allestimento o di smontaggio;
- Le piattaforme aeree devono essere utilizzate secondo le indicazioni del fabbricante. Il personale operante sul cestello deve sempre indossare l'imbracatura anticaduta in dotazione, con il cordino assicurato al cestello stesso (ove previsto dal manuale dell'attrezzatura).
- Per le piattaforme che si sviluppano in lunghezza, per le quali è prevedibile il transito del lavoratore lungo il cestello, l'imbracatura deve essere dotata di due cordini, uno dei quali deve essere sempre vincolato al cestello.